



Comune di Morciano di Leuca

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 177 del 25/11/2021

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

| | | Presente | Assente |
|---|----------------------------|----------|---------|
| 1 | Dott. Lorenzo RICCHIUTI | Sì | |
| 2 | Francesco VOLPE | Sì | |
| 3 | Stefano MAGGIORE | Sì | |
| 4 | Avv. Maria Rosaria OTTOBRE | Sì | |
| 5 | Erica QUARANTA | | Sì |

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addi, 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole.

Addi, 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. ssa Consiglia MURA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2020 con la quale è stata istituita nel Comune di Morciano di Leuca l'imposta di soggiorno e avente ad oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha:

1. introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
2. previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
3. disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

VISTO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio naturale ed ambientale, vista la vocazione turistica del Comune di Morciano di Leuca grazie alla marina di Torre Vado e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

RICORDATO che :

1. l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive nonché negli immobili, come riportato all'art. 4 c. 4 del vigente regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale sopra riportato, anche se gestite in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive come individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive;
2. per gli adempimenti a carico del gestore si rinvia agli artt. 9 e successivi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno;
3. ...OMISSIS...

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di

soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

RICHIAMATI gli incontri svoltisi con le associazioni e le attività locali delle strutture ricettive, con le quali l'Amministrazione Comunale ha condiviso le tariffe da applicare;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che:

- in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Settore Economico – Finanziario – Tributi;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto condiviso con i titolari/gestori delle attività produttive site nel Comune di Morciano di Leuca, come segue, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo di Euro 1,50 a persona per un pernottamento massimo consecutivo, anche se in diverse strutture ricettive, di 7 giorni, come di seguito elencate:
 - 1a. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - alberghi 4 stelle;
 - residenze turistico alberghiere 4 stelle;
 - villaggi turistici 4 stelle;
 - villaggi alberghi 4 stelle;

- alberghi 3 stelle;
 - residenze turistico alberghiere 3 stelle;
- 2b. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- alberghi 2 stelle;
 - residenze turistico alberghiere 2 stelle;
 - villaggi turistici 2 stelle;
 - alberghi 1 stella;
 - esercizi di affittacamere;
 - alloggi agriturismo;
 - bed & breakfast;
 - campeggi con bungalow;
 - case e appartamenti vacanze;
 - residenze turistiche e residence;
 - case per ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
- 3c. L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- campeggi senza bungalow;
 - aree attrezzate per la sosta.

2. DI DARE ATTO che l'imposta sarà applicata dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno solare.

Inoltre, con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
f.to Dott. Lorenzo RICCHIUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Davide BISANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 25/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
- ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
- al collegio dei Revisori dei Conti;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

Morciano, li 25/11/2021

N.1359 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Davide BISANTI
